

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 dicembre 2020

tra

Poste Italiane S.p.A.

anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postel S.p.A., Postepay S.p.A.

e

**SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte,
FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e FNC UGL Comunicazioni**

Premesso che

A seguito dell'insorgenza della crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti governativi emanati al fine di limitare la diffusione del contagio, sono state adottate in Azienda una serie di misure finalizzate al contenimento del virus ed alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei diversi contesti organizzativi/produttivi e delle relative, specifiche esigenze di tutela.

In tale contesto, un ruolo di fondamentale importanza ha rivestito il dialogo e l'interlocuzione continua tra Azienda e Organizzazioni Sindacali che, in data 23 marzo 2020, hanno costituito, in seno all'Osservatorio Paritetico Nazionale per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Comitato previsto dal Protocollo siglato da Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020. Tale Comitato è divenuto l'Organismo deputato ad effettuare gli approfondimenti e le verifiche propedeutiche all'assunzione delle azioni positive di contenimento del virus realizzate nel Gruppo.

Sin dalla fine del mese di febbraio u.s., pertanto, sono state adottate all'interno del Gruppo significative azioni di tutela e prevenzione.

Attraverso l'adozione di tali misure è stato possibile garantire la continuità delle attività produttive, assicurando anche il servizio alla clientela da parte delle unità di business, pur prevedendo, coerentemente ai provvedimenti governativi tempo per tempo emanati, la necessità di ridurre l'offerta e procedere, per periodi limitati, a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, soprattutto nelle aree a maggior diffusione del contagio.

Con verbale di accordo del 30 aprile 2020, Azienda ed Organizzazioni Sindacali hanno, quindi, individuato gli strumenti utili a far fronte alle diverse tipologie di assenze riconducibili alla diffusione pandemica (es. quarantena, chiusura/sospensione attività scolastica, ecc.), deliberando anche l'attivazione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo Poste Italiane, nelle ipotesi di sospensione/riduzione dell'attività da parte dell'Azienda.

Il perdurare e, anzi, la recrudescenza della diffusione pandemica soprattutto a partire dalla fine del periodo estivo, determinano la necessità di verificare ulteriormente la possibilità di ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalle Autorità per far fronte alla crisi pandemica in atto.

Si conviene quanto segue

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 137/2020 (cd Decreto Ristori), che prevedono la possibilità, per le Aziende che abbiano interamente fruito delle 18 settimane di trattamento di integrazione salariale di cui ai provvedimenti legislativi emanati a partire dal mese marzo 2020, di accedere ad ulteriori 6 settimane di trattamento, comprese tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per situazioni connesse all'emergenza Covid-19, fermi restando i periodi di ferie già fruiti e/o autorizzati, l'Azienda procederà alla presentazione di una o più domande di accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, ai fini dell'erogazione della prestazione ordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. A, punto2), del relativo regolamento, per le seguenti fattispecie:

- 1) lavoratori che, a causa della situazione di "fragilità" certificata da Organo Medico Legale, ASL, Medico di Base o Medico Competente, l'Azienda non abbia potuto impiegare nella prestazione lavorativa, in quanto incompatibile con la loro condizione di salute;

- 2) lavoratori invitati dall'Azienda ad osservare un periodo di quarantena in quanto individuati - in ambito aziendale - quali contatti stretti di soggetto positivo, che non siano stati riconosciuti tali dalla ASL;
- 3) lavoratori cd "positivi a lungo termine" per i quali la ASL o il medico di base, trascorsi almeno 21 giorni di isolamento, abbiano rilasciato il certificato di rientro in comunità e che tuttavia, in assenza di tampone negativo, non abbiano potuto riprendere il servizio presso la sede;
- 4) lavoratori che siano risultati positivi al Covid-19 e che si siano successivamente negativizzati, che non abbiano potuto riprendere servizio in sede nelle more del parere del MCT;
- 5) lavoratori che l'Azienda abbia sospeso dall'attività per le esigenze connesse alla sanificazione degli ambienti di lavoro;
- 6) lavoratrici gestanti, adibite ad attività di produzione o comunque non remotizzabili, alle quali l'ITL abbia negato l'interdizione anticipata.

L'Azienda integrerà la prestazione erogata dal Fondo fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinariamente spettante a ciascun lavoratore per ogni giornata di effettiva sospensione/riduzione dell'attività.

I periodi di sospensione dell'attività lavorativa sono utili ai fini previdenziali, alla maturazione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive e del TFR, nonché alle quote di Premio di Risultato, al sussistere delle condizioni previste dalle intese tempo per tempo vigenti. I suddetti periodi, inoltre, non verranno computati ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria.

Gli importi corrispondenti alla prestazione del Fondo, unitamente all'integrazione a carico Azienda, verranno anticipati dall'Azienda stessa a garanzia della continuità della erogazione della retribuzione a beneficio dei lavoratori interessati.

Con riferimento all'arco temporale intercorrente tra la fine della prima fase di ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'Accordo del 30 aprile 2020 e la data di riferimento prevista, per l'accesso al Fondo, dal presente verbale, l'Azienda si farà carico dei periodi di mancata prestazione riconducibili alle fattispecie *sub* 3) e 4), per le quali i lavoratori abbiano fruito di permessi a recupero o permessi non retribuiti.

per **Poste Italiane S.p.A.:**

per le **OO.SS.:**

Salvatore Cocchiaro

(originale firmato)

Francesco Ferrari

(originale firmato)

Ilaria Giorgia Calabritto

(originale firmato)

SLC-CGIL G. Di Guardo; L. Damiani

(originale firmato)

SLP-CISL G. Marinaccio; N. Oresta; V. Cufari; (originale firmato)

UILposte P. Giordani; P. Esposito

(originale firmato)

FAILP-CISAL S. Fasciana; M. Moriccioni; S. Trazzera; G. Tabacchini; I. Navarra

(originale firmato)

CONFSAL-COM.NI G. Duranti

(originale firmato)

FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L. Nemesi

(originale firmato)